

N. R.G. 2017/5907



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5907/2017** promossa da:

S.P.A. (), con il patrocinio dell'avv. () e dell'avv. ()
() Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.

PARTE ATTRICE/

contro

(C.F. ()), con il patrocinio
dell'avv. CIMINO GELSOMINA e dell'avv. (), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO
VENETO 116 00187 ROMApresso il difensore avv. CIMINO GELSOMINA

PARTE CONVENUTA/

Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri,

letti gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che spa (PC) ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 696bis cpc per accertare
l'esatto ammontare di PC nei confronti () in
ragione del contratto concluso tra le parti l'11.11.14 nonché l'esatto ammontare dei crediti divenuti
e delle spese che PC dovrà versare a

ritenuto che la consulenza tecnica preventiva presuppone che ai fini della determinazione dei
crediti debbano essere risolte esclusivamente questioni di carattere tecnico, appunto in sede di
consulenza tecnica;

rilevato che invece nel caso in oggetto la controversia tra le parti appare riguardare anche
l'interpretazione delle clausole contrattuali in materia di e di rimborso spese
riguardo e, quindi, questioni di carattere giuridico che non possono

essere risolte in sede di consulenza tecnica , così come non è di pertinenza del consulente tecnico la valutazione riguardo

ritenuta quindi l'inammissibilità del ricorso;

ritenuto che la novità delle questioni riguardo al procedimento in oggetto e le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese;

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Si comunichi.

Firenze,

Il Giudice

dott. Fiorenzo Zazzeri